



CONGRESSO STRAORDINARIO DI BOLOGNA – 25/26 NOVEMBRE 2022

MOZIONE PRESENTATA DALLA SEZIONE AIGA DI RAGUSA

Estensore: avv. Giovanni Cassì, Presidente della sezione Aiga di Ragusa

Iniziative dirette all’attuazione del D.M. 144/2015, come modificato dal D.M. n. 163/2020, in tema di specializzazioni forensi e proposte di revisione normativa

PREMESSO CHE

l’art. 9 della legge n. 247/2012 ha introdotto, nell’ordinamento, la possibilità per gli avvocati di conseguire il titolo di specialista, demandando ad un successivo regolamento ministeriale la individuazione delle modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo, nel rispetto dei principi di carattere generale fissati nella norma primaria;

il detto regolamento è stato adottato con Decreto ministeriale n. 144/2015, significativamente innovato dal decreto ministeriale n. 163/2020, entrato in vigore il 10 febbraio 2021;

nell’attuale assetto normativo e regolamentare, il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense e può essere conseguito a seguito della frequenza con profitto di percorsi formativi, ossia corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti delle Facoltà di Giurisprudenza;

ai fini dell’attivazione dei percorsi formativi nei settori ed indirizzi di specializzazione previsti nel regolamento, l’art. 7 del citato decreto ministeriale ha istituito, presso il Ministero della giustizia, una

commissione permanente con il compito di elaborare *“le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia”*; il titolo di avvocato specialista può essere, altresì, conseguito a seguito dell'accertamento della comprovata esperienza maturata a norma dell'art. 8 del decreto, previo colloquio davanti ad una commissione di valutazione, composta da cinque membri, nominati uno dal Consiglio Nazionale Forense e gli altri dal Ministero della giustizia;

CONSIDERATO CHE

i percorsi formativi di cui all'art. 7 del D.M. 144/2015 non sono stati attivati, atteso che la Commissione ministeriale, pur costituita con la designazione dei componenti, non ha, allo stato, elaborato le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, a norma del comma 2 della citata disposizione;

non è stata, altresì, ancora oggi, costituita la Commissione di valutazione, davanti la quale è previsto lo svolgimento del colloquio, ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza;

pertanto, fatta eccezione per le previsioni, del tutto residuali, di cui agli artt. 14 del D.M. 144/2015 e 2, comma 3, del D.M. 163/2020, la disciplina regolamentare, a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore, risulta in larga parte inapplicabile, laddove non è ancora possibile il conseguimento del titolo di avvocato specialista a seguito della frequenza con profitto di percorsi formativi, mai attivati, e dell'accertamento della comprovata esperienza;

risulta, pertanto, indispensabile un intervento di AIGA affinché la disciplina in esame possa trovare effettiva applicazione

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

appare necessaria una revisione dell'attuale assetto normativo e regolamentare che consenta:

- una significativa semplificazione dei requisiti per l'accertamento della comprovata esperienza, che non può prescindere da una riduzione del numero degli incarichi fiduciari richiesti ai fini del conseguimento del titolo, e dalla modifica delle modalità di computo dei procedimenti, risultando l'attuale disciplina (art. 8: *“Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando ... b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni, in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'art. 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno -per un totale complessivo di almeno cinquanta nel quinquennio antecedente la presentazione dell'istanza- . Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni*

giuridiche e necessitano di analoga attività difensiva”) particolarmente penalizzante, soprattutto, per i giovani avvocati che difficilmente potranno dimostrare la sussistenza del requisito in parola;

- di tenere conto della peculiare situazione dei collaboratori di studio, in relazione alla comprovata esperienza, risultandone totalmente omessa nel decreto ogni considerazione, laddove gli artt. 8 e 11 del decreto medesimo, nel fare esclusivo riferimento agli incarichi professionali fiduciari, escludono tutti gli avvocati che prestano la propria collaborazione per professionisti o studi legali titolari dell’incarico professionale fiduciario; a tale problematica andrebbe posto rimedio prevedendo un differente meccanismo di accertamento della comprovata esperienza, anche mediante la certificazione da parte dell’avvocato fiduciario dell’attività svolta dal collaboratore di studio, con la relativa documentazione;

- di includere le associazioni maggiormente rappresentative, anche non specialistiche, nell’articolata fase organizzativa dei corsi di formazione, tenuto conto del relevantissimo apporto che le dette associazioni, e in particolare l’Aiga, sono in grado di fornire;

- all’avvocato che consegua il titolo di avvocato specialista di potere patrocinare, relativamente alla materia per la quale ha conseguito la specializzazione, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza necessità di un ulteriore gravoso percorso abilitativo;

a norma dell’art. 2 dello Statuto, *“L’AIGA si propone di: ... contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati”*

Tutto ciò premesso e considerato, i giovani avvocati dell’AIGA

CHIEDONO

che il Congresso straordinario approvi la presente mozione, affinché l’Associazione Italiana Giovani Avvocati si impegni ad intervenire in tutte le sedi politiche ed istituzionali competenti, al fine di sollecitare gli interventi diretti all’attuazione della disciplina di cui al D.M. n. 144/2015, come modificato dal D.M. n. 163/2020, nonché le necessarie modifiche normative sulla scorta delle superiori considerazioni.

Ragusa, 21 novembre 2022.

Avv. Giovanni Cassì